CIRCOLARE A.F.

N. 101 del 11 Luglio 2017

> <u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Tirocini extracurriculari: arrivano le nuove linee guida della Conferenza Stato-Regione

Premessa

Con l'accordo 25.05.2017 la Conferenza Stato-Regione ha definito le **nuove linee guida per i tirocini extracurriculari** che le singole regioni sono chiamate ad **attuare entro i prossimi 6 mesi**. Le nuove linee guida, in particolare, definiscono la **durata** del rapporto, **condizioni** limiti e requisiti, i **soggetti che possono promuovere tali impieghi** nonché gli **obblighi assicurativi** e **retributivi** in capo al soggetto ospitante.

Tra le **novità** più rilevanti, si segnala la **previsione di una maggiore durata del tirocinio**: mentre le linee guida pubblicate nel 2013 prevedevano una **durata massima di 6 mesi**, il nuovo testo prevede una **durata di 12 mesi**, innalzabile a 24 per i soggetti disabili.

Viene delineato maggiormente anche l'ambito di applicazione dell'istituto, ora rivolto a soggetti disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, a rischio di disoccupazione, già occupati e che cercano altra occupazione, oppure disabili o svantaggiati (richiedenti protezione, rifugiati, vittime di violenza o sfruttamento, titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari ecc.).

Il limite massimo di tirocinanti, invece, viene **confermato nella misura precedentemente fissata dalle linee guida 2013:** un tirocinante per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti, due per i datori di lavoro che occupato fino a 20 dipendenti ed il 10% dei dipendenti occupati calcolati per eccesso per le aziende che occupano più di 20 dipendenti.

Di seguito, illustriamo la disciplina e le condizioni di applicazione dell'istituto del tirocinio a seguito delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regione del 25.05.2017.

ATTENZIONE!

Precisiamo che le disposizioni contenute nel nuovo testo delle linee guida dovranno essere attuate entro 6 mesi dalla loro emanazione. I datori di lavoro, quindi, dovranno **verificare se la regione in cui hanno sede ha provveduto all'attuazione delle linee guida.** Diversamente, dovranno attenersi alle disposizioni in vigore al momento della stipula del rapporto.

La nuova disciplina dei tirocini

AMBITO APPLICAZIONE E DURATA DEL RAPPORTO

Secondo quanto previsto dalle linee guida, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari non può essere superiore a 12 mesi per i soggetti in stato di disoccupazione, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione e soggetti svantaggiati (richiedenti protezione, rifugiati, vittime di violenza o sfruttamento, titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari ecc).

Per i soggetti disabili, in ogni caso, la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

La durata minima del tirocinio **non può essere inferiore a 2 mesi**, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è **ridotta ad un mese.** Nell'ambito dei massimali previsti, <u>la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del piano formativo individuale</u> e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da consequire.

SOSPENSIONE E INTERRUZIONE

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Ancora, il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.

Nel PFI deve essere indicato il **numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare**, che comunque **non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante**, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

LIMITI NUMERICI E PREMIALITA'

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante e **definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome**.

Per ospitare tirocinanti sono **previste le seguenti quote di contingentamento**, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:

- le unità operative, in assenza di dipendenti, con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: 1 tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra 6 e 20: non più di <u>2</u> tirocinanti contemporaneamente;
- 3. le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, superiore a 20: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, **oltre la quota di contingentamento del 10% sopra prevista**, è subordinata alla **stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi** (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante). Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti suddetti:

- → 1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- → 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- → 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- → 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

OSSERVA

Sono esclusi dai limiti i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati.

GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore. Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una **pubblica amministrazione**, nelle relative convenzioni si definiranno le **modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.** La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tate periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.

L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di **erogare un'indennità di partecipazione** cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.

OSSERVA

Dal punto di vista fiscale, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale **reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente** (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). La percezione dell'indennità **non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.**

Soggetti promotori e ospitanti

I tirocini suddetti **possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente**, ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:

- → servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- → istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- → istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- → fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- → centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- → comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- → **servizi di inserimento lavorativo** per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- → **istituzioni formative private**, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- → **soggetti autorizzati alla intermediazione** dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ovvero accreditati ai servizi per il lavoro;
- → Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Le Regioni e Province Autonome **individuano soggetti**, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che **possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità** nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, compresa l'indennità di partecipazione, è quella della **Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante** (sede operativa o sede legale).

Per **soggetto ospitante** si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa in materia di disabili.**

Lo stesso soggetto ospitante non deve **avere procedure di CIG straordinaria o in deroga** in corso per **attività equivalenti a quelle del tirocinio**, nella **medesima unità operativa**, salvo il caso in cui **ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità**; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

- 1. licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- 2. licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- 3. licenziamento per fine appalto;
- 4. risoluzione del **rapporto di apprendistato** per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

OSSERVA

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Condizioni e modalità di attivazione

Il tirocinio deve essere svolto in **coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel Piano formativo individuale.** I tirocinanti non possono:

- 1. ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- 2. sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- 3. sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

II tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- 1. obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- 2. modalità di attivazione:
- 3. **valutazione e attestazione degli apprendimenti**, secondo le modalità indicate nelle linee guida;
- 4. monitoraggio;
- 5. decorrenza e durata della convenzione.

Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obbiettivi formativi) per ciascun tirocinante che identifichi la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico-Professionali di cui al DM del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

I tirocini in parola, pur non costituendo rapporti di lavoro, <u>sono soggetti alla comunicazione</u> <u>obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante</u>.

Il ruolo del tutor

Il tutor del soggetto promotore è tenuto alla redazione del piano formativo individuale e può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto.

Attestazione finale

Al termine del tirocinio, sulla base del piano di formazione individuale e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante una attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO